

1980/-

126

art. 21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

Registro Ordinanze  
 Registro Generale:

416/2004

4195/2004

**Sezione Quarta**

**composto dai Signori:** Pres. Paolo Salvatore  
 Cons. Antonino Anastasi  
 Cons. Vito Poli  
 Cons. Bruno Mollica  
 Cons. Adolfo Metro Est.

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **31 Agosto 2004**.

Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

*DE FERRARI STEFANIA e altri*  
*come da ricorso in appello*

rappresentati e difesi da: **Avv. CARLO EMILIO TRAVERSO**  
 con domicilio eletto in Roma *VIA F. MICELI PICARDI 20/5 presso PAOLO VALERIO*  
**contro**

*MINISTERO DELLA GIUSTIZIA* non costituitosi;

**e nei confronti di**  
*ILARIA GRASSINI* non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LOMBARDIA - BRESCIA n. 796/2004**, resa tra le parti, concernente **CONCORSO A 380 POSTI DI Uditore Giudiziario**;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Udito il relatore Cons. Adolfo Metro e uditi, altresì, per le parti l'Avv. Lamberti su delega dell'Avv. Traverso;

N.L.G. 7416/2004

Considerato che la mancata previsione dell'esonero della prova preliminare per i candidati titolari dell'ufficio di magistrato onorario non appare arbitraria in quanto non sembra realizzare una discriminazione rispetto ai magistrati professionali e agli avvocati e procuratori dello Stato, potendosi giustificare tale diversità di trattamento in base alla circostanza che questi ultimi sono vincitori di un concorso avente caratteristiche analoghe a quelle previste per il concorso per la magistratura ordinaria;

Considerato pertanto che l'appello proposto in sede cautelare dai ricorrenti vada respinto

**P.Q.M.**

Respinge l'appello nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 31 Agosto 2004

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




**CONSIGLIO DI STATO**

IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)

Addì = **2 SET. 2004** ..... copia della  
presente decisione è trasmessa al  
..... **M. DELLA GIUSTIZIA** .....  
a norma dell'art. 87 del regolamento  
di procedura 17 agosto 1907, n. 642

IL DIRIGENTE



art. 21

1982)

122



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

Registro Ordinanze: 4196/2004  
Registro Generale: 7417/2004

**Sezione Quarta**

**composto dai Signori:** Pres. Paolo Salvatore  
Cons. Antonino Anastasi  
Cons. Vito Poli  
Cons. Bruno Mollica  
Cons. Adolfo Metro Est.

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **31 Agosto 2004**.

Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

*SISCI BARBARA  
MENDEZ RAFFAELLA  
BERRA MARIA CRISTINA*

rappresentato e difeso da: *Avv. CARLO EMILIO TRAVERSO*  
con domicilio eletto in Roma *VIA F. MICELI PICARDI 20/5 presso PAOLO VALERIO*

**contro**

*MINISTERO DELLA GIUSTIZIA* non costituitosi;

**e nei confronti di**

*ILARIA GRASSINI* non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LOMBARDIA - BRESCIA n. 797/2004**, resa tra le parti, concernente **CONCORSO A 380 POSTI DI UDIATORE GIUDIZIARIO**;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Udito il relatore Cons. Adolfo Metro e udito, altresì, per la parte l'avvocato Laniberti su delega dell'avvocato Traverso;

N. R.G. 7417/2004

Considerato che sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, che deriverebbe dalla esecuzione dell'atto impugnato, a carico di parte appellata, ricorrente in primo grado;

Considerato che risulta incontestato che i ricorrenti, oltre che magistrati onorari, sono anche avvocati;

Considerato che relativamente ai ricorrenti avvocati è stata sollevata la questione di costituzionalità dinanzi al giudice delle leggi, riguardante la mancata previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato, in raffronto con il fatto che il conseguimento del diploma di specializzazione è, a sua volta, (anche) titolo per accedere alla prova di abilitazione dell'esame di avvocato;

Considerato e ritenuto che al giudice adito in sede cautelare, non può precludersi, se non a costo di rendere non effettiva la tutela giurisdizionale, in presenza di censure di illegittimità derivanti da norme sulle quali ricade un sospetto di incostituzionalità, la cui questione sia già devoluta alla Corte Costituzionale (e la non manifesta infondatezza finisce per coincidere, in sede cautelare, con il prescritto requisito del *fumus boni juris*), il potere di disapplicare, *medio tempore*, gli atti normativi in questione e di provvedere alla ammissione con riserva, fino all'esito del giudizio di costituzionalità;

Considerato, pertanto, che sotto tale profilo l'appello dei ricorrenti vada accolto;

**P.Q.M.**


Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione ed in riforma dell'ordinanza impugnata accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto ammette con riserva i ricorrenti alle prove scritte del concorso *de quo*.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Roma, 31 agosto 2004

L'ESTENSORE


Adolfo Metro



IL PRESIDENTE  
Paolo Salvatore



IL SEGRETARIO  
Giuseppe Testa



CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)

Addì **2 SET. 2004** ..... copia della  
presente decisione è trasmessa al  
MIN. DELLA GIUSTIZIA

a norma dell'art. 87 del regolamento  
di procedura 17 agosto 1907, n. 642

IL DIRIGENTE

